

## **I ritardi e le indeterminanze della riforma delle scuole superiori impongono la necessità di un rinvio.**

La cosiddetta riforma ha la sua base di riferimento nell'**Art. 64 del Decreto 112 convertito con Legge 133 del 6/08/08.**

La finalità di tale intervento si concretizza in un taglio di 42.000 docenti nel solo anno 2009/10 per arrivare nel triennio a 87.400 e di 44.500 ATA con un risparmio di risorse **complessivo di 8 miliardi di euro in tre anni (su una spesa totale di 43 miliardi all'anno).**

I primi due commi recitano:

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei *tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.*

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008.

Il comma 3 dell'art. 64 della legge 133 prevedeva entro 45 giorni l'emanazione di un piano programmatico da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari sentita la Conferenza Stato regioni. Il comma 4 afferma: "Per l'attuazione del piano, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi...si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, secondo precisi criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria *ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;*

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

*f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;*

*f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.*

In occasione dell'entrata in vigore definitiva (27/02/09) del regolamento di revisione della scuola primaria **fu rinviata all'anno 2010/11 l'entrata in vigore della riforma delle scuole superiori.**

I testi prefigurano un sistema a tre canali con un ritorno ad una visione dei licei come scuole per le "eccellenze", degli istituti tecnici visti in uno stretto rapporto con il tessuto industriale territoriale e degli istituti professionali legati strettamente alla formazione professionale regionale.

Il recente protocollo di intesa fra MIUR e Regione Lombardia ipotizza l'unificazione fra formazione professionale e Istituti professionali statali.

Il primo provvedimento esecutivo sulla scuola superiore viene inserito nel comma 4 bis della Legge 133, che prevede che l'obbligo di istruzione fino a 16 anni possa essere assolto anche nella formazione professionale regionale.

**I regolamenti di revisione distinti per gli Istituti tecnici, per gli Istituti professionali e per i licei, sono stati formalmente approvati in prima lettura dal CdM in data 28 maggio e 12 giugno 2009.**

**In data 12 luglio 2009 il CNPI** ha espresso il suo parere critico sugli schemi di regolamento di revisione degli Istituti tecnici e professionali, in data 6/10/09 quello fortemente critico sullo schema dei licei.

Il parere sui licei solleva 5 questioni fondamentali:

- a) l'assenza di ogni riferimento ad una didattica laboratoriale, capace di rinnovare la didattica della nostra scuola;
- b) l'assenza di un'area comune presente invece nei tecnici e professionali;
- c) la mancanza di indicazioni sull'applicazione dell'obbligo scolastico a 16 di cui al Decreto n. 139/07;
- d) la mancanza di indicazioni normative sulla questione dei passaggi da un sistema ad un altro e da un indirizzo all'altro;
- e) il rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche.

**In data 29/10/09 la Conferenza delle Regioni** ha espresso parere negativo sul regolamento dei licei e su quello dei professionali e positivo con osservazioni su quello dei tecnici, sollevando principalmente critiche sulla mancanza di un biennio unitario.

In questa fase si stanno attendendo i pareri obbligatori del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

**Il Consiglio di Stato ha richiesto in data 9/12/09** una serie di chiarimenti fondamentali sui regolamenti, che riguardano il superamento dei limiti della delega. La legge 133 parla solo di razionalizzazione, i regolamenti invece sembrano spingersi ben oltre sulle seguenti materie:

- a) le quote di flessibilità e il loro rapporto con la Legge sull'autonomia;
- b) l'intervento sugli organi collegiali, che sono soggetti a specifiche iniziative legislative;
- c) la mancata previsione di una gradualità nel passaggio al nuovo ordinamento;
- d) la previsione di atti non regolamentari per la definizione dei nuovi programmi, delle nuove classi di concorso, delle norme sulla valutazione e autovalutazione.

A quanto si dice i chiarimenti forniti dal Ministero sarebbero stati esaustivi e il Consiglio di Stato si appresterebbe ad emanare un parere favorevole dopo le vacanze natalizie. E' però evidente che bisognerà leggere attentamente le motivazioni.

In ogni caso le molteplici osservazioni critiche contenute nei pareri degli organi deputati produrranno inevitabili modifiche ai regolamenti.

Ciò d'altra parte successe anche con il regolamento sulla primaria.

Il ritardo di definizione delle norme e la loro indeterminatezza producono un pesante impatto sulle scuole che non sono ancora definite la loro offerta formativa per il prossimo anno in modo da mettere i genitori in condizione di scelte consapevoli e non affrettate.

Se poi si considera che i regolamenti potranno essere firmati dal Presidente della Repubblica e pubblicati in G.U. solo dopo il parere delle Commissioni parlamentari e il visto della Corte dei Conti e quindi non prima della fine di gennaio appare chiaro che in un paese serio si prenderebbe atto della necessità di un rinvio di un anno.

Ciò però comporterebbe anche il rinvio dei tagli di altri 15.000 docenti derivanti dalla riduzione oraria prodotta dai regolamenti. Il Ministro Tremonti, vero ispiratore di una riforma scolastica nata dalle necessità di bilancio dirà certo la sua.

Per questo tutta la scuola superiore dovrà rimanere in una situazione di incertezza ancora per bel po'.

Bruno Moretto

Bologna 27/12/09